

Articolo 10

Attività scientifica

(art. 3 lett. d LL)

¹ L'attività scientifica comprende la ricerca e l'insegnamento. Un'attività scientifica sussiste allorché il lavoratore dispone di ampia libertà riguardo agli obiettivi, all'esecuzione e alla ripartizione del lavoro.

² Per ricerca si intendono la ricerca di base e la ricerca applicata ma non la loro applicazione nella pratica come lo sviluppo e la produzione.

³ Il personale tecnico e il personale amministrativo impegnato nella ricerca soggiacciono alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo della legge e delle sue ordinanze.

Premessa

Le persone impegnate in un'attività improntata esclusivamente alla ricerca scientifica e all'insegnamento sono soggette alle disposizioni della legge sul lavoro concernenti la protezione della salute (v. art. 3a LL), ma non alle altre disposizioni.

Il messaggio del Consiglio federale concernente la legge sul lavoro indica chiaramente che questa disposizione, come nel caso degli impiegati che esercitano un ufficio direttivo elevato, deve essere interpretata in modo restrittivo. In entrambi i casi, l'ordinanza si riferisce a persone e non a gruppi di persone. Non è escluso dal campo d'applicazione della legge il personale ausiliario (ad es. nei laboratori). A queste persone sono applicabili tutte le disposizioni della legge sul lavoro e delle sue ordinanze.

Capoverso 1

Affinché una persona sia soggetta alle disposizioni dell'articolo 3 LL devono essere adempiute le due condizioni seguenti:

- deve trattarsi di un'attività scientifica nei campi della ricerca o dell'insegnamento.
- la persona deve disporre di ampia libertà nell'organizzazione e nell'esecuzione del suo lavoro.

Capoverso 2

Nel presente capoverso è precisata la nozione di «attività scientifica» ai sensi del capoverso 1. Qual è il criterio decisivo, questa attività consta principalmente di procedimenti intellettuali che possono essere compiuti soltanto grazie a una buona predisposizione del ricercatore e che possono giungere a buon fine soltanto se si svolgono senza interferenze e interruzioni forzate o impedimenti di qualsiasi tipo provenienti dall'esterno. Tale attività può includere la ricerca bibliografica e gli esperimenti di laboratorio, sempreché siano effettuati dal ricercatore stesso. Se però si tratta di uno studio sullo sviluppo in vista della produzione (ad es. produzione nell'ambito di un'installazione pilota) questo articolo non è applicabile.

Capoverso 3

Il personale menzionato nel presente capoverso (personale di laboratorio, impiegati dell'amministrazione, ecc.) non dispone delle stesse libertà di un ricercatore, ma deve seguire le sue istruzioni. Queste persone sono quindi soggette al campo d'applicazione della legge.